SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE DELL'ENTE PARCO REGIONALE DELLA MURGIA MATERANA 2019-2020-2021

(Allegato alla Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 30 del 15/11/2019)

INDICE

CAPITOLO I CONTESTO DI RIFERIMENTO	3
1. CONTESTO NORMATIVO IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED IN	DIVIDUALE3
CAPITOLO II SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORG	SANIZZATIVA
	4
1. Processo: fasi, tempi e soggetti	4
1.1 Definizione degli obiettivi e collegamento con le risorse	
CAPITOLO III SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INC	DIVIDUALE7
1. IL SISTEMA DI VALUTAZIONE	7
2. VALUTAZIONE DIRETTORE	90
2.1 Descrizione del sistema	
3. VALUTAZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO NON TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	10
3. VALUTAZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO NON TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3.1 Descrizione del sistema	10 14
	10 14 14

ALLEGATI

Capitolo I Contesto di riferimento

1. Contesto normativo in materia di valutazione della performance organizzativa ed individuale

Il presente documento costituisce Sistema di misurazione e valutazione della performance (di seguito definito Sistema) è redatto ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 nonché in coerenza con le Linee guida per il Sistema di misurazione e valutazione della performance, emanate nel dicembre 2017 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Il Sistema tiene altresì conto del complesso della normativa Regionale vigente in materia.

Esso è approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente.

Le norme in oggetto della Regione Basilicata prevedono che in tema di gestione delle performance vi sia una normativa unitaria all'interno del sistema regionale presidiata peraltro da un'unica Autorità per la Valutazione e il Merito - O.I.V. In relazione a ciò ne consegue che tale documento è di diretta applicazione per l'Ente Parco in quanto ente del Sistema Basilicata.

Il presente documento recepisce dunque il Sistema di misurazione e valutazione della performance della Regione Basilicata, opportunamente modificato in ragione delle ridotte dimensioni del Parco rispetto all'Ente Regione.

Il Sistema definisce le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità della misurazione e valutazione della performance, sia organizzativa sia individuale, che costituiscono i processi essenziali nello svolgimento annuale del ciclo della performance tenendo conto degli ambiti individuati rispettivamente dagli articoli 8 e 9 del citato D.Lgs. n. 150/2009 e successive integrazioni e modificazioni:

- la performance organizzativa attiene all'Amministrazione nel suo complesso, nonché a processi e progetti, con riferimento alle attività programmate, ai relativi indicatori e target di misurazione nonché ai risultati attesi e raggiunti;
- la performance individuale riguarda il personale dirigente ed il personale delle categorie, nello specifico:
 - il Direttore
 - il personale del comparto non titolare di posizione organizzativa.

Capitolo II Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa

1. Processo: fasi, tempi e soggetti

La performance organizzativa¹ si sviluppa attraverso tre momenti fondamentali:

- la pianificazione delle attività, che vede in primo luogo l'individuazione delle esigenze e degli intenti da concretizzare nell'arco temporale del mandato attraverso gli specifici strumenti di programmazione, i relativi bilanci triennali e, in dettaglio, dell'anno considerato. La programmazione definisce le linee generali con l'elaborazione degli indirizzi strategici sulla base dei quali vengono redatti i documenti di bilancio preventivo, con il piano degli indicatori e dei risultati attesi. Successivamente, in coerenza con la programmazione di bilancio, viene redatto il piano della performance, all'interno del quale le attività da svolgere sono declinate in obiettivi strategici, riferibili al triennio considerato, ed in obiettivi operativi, da conseguire entro l'anno;
- la misurazione dei risultati conseguiti nei periodi considerati, al cui fine vengono individuati indicatori e target idonei a quantificare i risultati conseguiti;
- la valutazione dell'attività svolta e dei relativi risultati, tenendo conto degli elementi del contesto, interno ed esterno, che hanno contribuito alla completa, parziale o mancata realizzazione.

Nello specifico, le fasi del processo previsto con il presente sistema si articolano, in coerenza con il ciclo della performance indicato dal D.Lgs. n. 150/2009 e successive integrazioni e modificazioni, come segue:

¹ D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, Art. 8. Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa.

1.1 Definizione degli obiettivi e collegamento con le risorse

Fase 1: Redazione del Piano della Performance

Di concerto con gli uffici che lo redigono sulla scorta degli indirizzi ricevuti da Direttivo, il Consiglio Direttivo approva il Piano della Performance con propria delibera, in tempi congruenti con una corretta logica di programmazione. Laddove vi siano difficoltà in merito alla completa definizione del ciclo della programmazione annuale, il piano della performance potrà essere comunque redatto sulla base della programmazione pluriennale, salvo aggiustamenti/aggiornamenti in fase di monitoraggio intermedio.

Fase 2. Assegnazione degli obiettivi mediante colloquio

Il Consiglio Direttivo assegna gli obiettivi al Direttore.

Il Direttore provvederà ad assegnare a ciascun dipendente, tramite colloquio, gli obiettivi, le attività, gli indicatori, i target, e darà adeguate informazioni sui comportamenti attesi sulla base dei quali sarà effettuata la valutazione.

Fase 3. Verifica in corso d'anno

Il direttore effettua, entro il mese di luglio di ogni anno, la verifica relativa al grado di attuazione degli obiettivi. La verifica è finalizzata a misurare i risultati riferibili alle attività oggetto degli obiettivi strategici e operativi, conseguiti nel lasso di tempo considerato, ed a verificare cause di eventuali scostamenti approntando i conseguenti interventi correttivi, compresa l'ipotesi di riprogrammazione degli obiettivi. La riprogrammazione degli obiettivi potrà avvenire esclusivamente nel periodo dall'1 luglio al 30 settembre, secondo la stessa procedura di approvazione.

Dell'attività di eventuale riprogrammazione degli obiettivi deve essere data informazione tempestiva all'Autorità per la Valutazione e il Merito - O.I.V.

Fase 4. Valutazione finale

Il ciclo di gestione relativo alla performance organizzativa si conclude, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 150/2009, con la redazione della relazione sulla performance relativa all'attività svolta durante l'anno precedente. Quest'ultima viene redatta a cura del Direttore, attestando le attività svolte e il grado di raggiungimento degli obiettivi.

La proposta di relazione sulla performance è sottoposta al Consiglio Direttivo che la adotta con propria delibera entro il 30 giugno di ogni anno e la trasmette all'Autorità per la Valutazione e il Merito - O.I.V. per la successiva validazione ai sensi dell'art. 14 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 150/2009.

1.2 Identificazione della Performance Organizzativa

L'attività di programmazione permette di identificare la Performance Organizzativa dell'amministrazione, che come noto può essere riferita all'ente o alle singole strutture organizzative.

Tale materia è peraltro fondamentale per la definizione della retribuzione variabile di merito che sarà oggetto di specifico confronto sindacale secondo quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro.

A tale fine l'ente dovrà identificare e declinare la propria Performance Organizzativa che, in base alle esperienze già in corso, possono essere in termini esemplificativi le seguenti:

- a) performance organizzativa di ente (attribuibile al Direttore):
 - i. grado di raggiungimento medio degli obiettivi strategici dell'ente
 - ii. indicatori di "salute organizzativa" dell'amministrazione (tasso di assenteismo, tempi medi pagamenti, ecc.);
- b) performance organizzativa di struttura (per i dipendenti), che può essere riferita anch'essa al grado di raggiungimento degli obiettivi strategici degli specifici uffici.

Performance Organizzativa					
	pesi da fissare a cura del Consiglio Direttivo				
Direttore	Grado raggiungimento medio obiettivi strategici dell'ente	Indicatori di "salute organizzativa" dell'amministrazione			
Personale non dirigente	Grado raggiungimento medio	obiettivi strategici di struttura			

Capitolo III Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale

1. Il sistema di valutazione

In questa sezione, in coerenza con il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., con le disposizioni legislative in materia e con le corrette prassi manageriali, si espone il sistema di valutazione della performance individuale della Regione Basilicata e degli enti del sistema, per quanto compatibile.

Tale sistema si propone in particolare di:

- favorire il miglioramento, nel tempo, dei risultati dell'amministrazione regionale e dei risultati individuali;
- favorire la gestione per obiettivi e sviluppare l'orientamento al risultato;
- costituire la base per erogare le componenti retributive correlate alla performance individuale.

Oggetto della valutazione è la prestazione resa dal singolo dipendente nello svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati. In generale, il modello di valutazione adottato prende in considerazione due diversi piani:

- 1. performance operativa;
- 2. performance di ruolo.
- **1. La performance operativa**, espressiva dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi formalmente assegnati, individualmente o collettivamente. Questo tipo di valutazione scaturisce dalla valutazione di tre parametri:
- QUANTITÀ: correlato ai volumi prodotti ed alla intensità e continuità della
 prestazione lavorativa; il giudizio si colloca su valori elevati quando sono
 state assicurate quantità di lavoro pienamente adeguate al fabbisogno e
 quando le attività sono state svolte con grande intensità e con notevole
 carico di lavoro;
- QUALITÀ: correlato alla complessità e all'accuratezza del lavoro svolto, al numero degli errori, alla rispondenza di ciò che è stato fatto, a standard di

lavoro e ai bisogni dell'utenza; il giudizio si colloca su livelli elevati quando si commettono pochi errori, si lavora con molta cura ed attenzione, si assicurano prodotti ed attività particolarmente rispondenti alle richieste pervenute;

• **TEMPI**: correlato al rispetto di tempi e scadenze; il giudizio si colloca su livelli elevati se si opera rispettando sempre tempi e scadenze e quando si dimostra notevole impegno per stare nei tempi richiesti.

I tre parametri sopra detti sono valutati in quanto rilevanti nella specifica attività lavorativa assegnata: pertanto, alcuni di essi possono non essere valutati, qualora non rilevanti in un determinato contesto lavorativo. Almeno uno di essi deve essere sempre valutato. Ai fini della valutazione si fa riferimento agli indicatori associati agli obiettivi ed ai relativi target.

2. La performance di ruolo, che prende in considerazione i comportamenti organizzativi attesi nel ruolo assegnato. Il riferimento per la valutazione di tale aspetto è dato dal documento illustrativo degli Obiettivi di ruolo (documento di valutazione), che descrive i singoli comportamenti rilevanti in base al ruolo ricoperto nell'organizzazione. Essi possono essere modificati in relazione a mutamenti nei contesti organizzativi ed alle esigenze di evoluzione e miglioramento del sistema di valutazione.

In coerenza con quanto dettato, rispettivamente, dai commi 11 e 11*bis* del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, conv. nella L. 7 agosto 2012 n. 135, nell'applicazione dei criteri di valutazione si tiene conto:

- per quanto concerne le prestazioni del Direttore, del grado di apporto ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel suo complesso nonché della capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori;
- per quanto concerne le prestazioni del personale non dirigenziale, del grado di apporto ai risultati conseguiti dall'ufficio cui sono assegnati.

La valutazione della performance individuale riguarda:

- il Direttore;
- il personale del comparto non titolare di posizione organizzativa.

Ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive integrazioni e modificazioni, il Parco pubblica, nella sezione Amministrazione trasparente, i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti nonché i criteri definiti nel presente sistema ai fini dell'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione.

I parametri ed i pesi ad essi attribuiti su cui si basa la valutazione della performance individuale del Direttore e del personale non dirigente sono sintetizzati nella tabella seguente:

	Performance Individuale					
Valutati	Performance operativa			Performance di ruolo	Soggetto competente individuazione pesi dei criteri	
Direttore	Grado raggiungimento obiettivi strategici di struttura	Grado raggiungimento obiettivi organizzativi e finanziari	Grado conseguimento obiettivi operativi della direzione	AUTORITÀ PER LA VALUTAZIONE E IL MERITO - O.I.V. proponente	Considlio	AUTORITÀ PER LA VALUTAZIONE E IL MERITO -
Directore	max 3 individuati nel Piano Performance	Eventualmente individuati nel Piano Performance	Risultato minimo 70%, altrimenti decurtazione premio del 50%	/Consiglio Direttivo valutazione definitiva	Direttivo	o.i.v. proponente /Consiglio Direttivo valutazione definitiva
Personale non dirigente senza PO/AP	Grado raggiungimento obiettivi/attività assegnati			Comportamenti organizzativi in relazione agli "obiettivi di ruolo"	Direttore	Direttore

2. Valutazione Direttore

Questo tipo di valutazione coinvolge:

- l'Autorità per la Valutazione e il Merito O.I.V., cui spetta di proporre la valutazione della performance operativa e di ruolo;
- il Consiglio Direttivo, cui spetta la definizione dei pesi da attribuire ai criteri di valutazione della performance individuale, la definizione della valutazione e la comunicazione della stessa al valutato;
- il Direttore, quale valutato.

Descrizione del sistema

Valutazione individuale della performance operativa (X%)

Questo tipo di valutazione, secondo i criteri sopra descritti, si basa su due aree di risultato (parametri):

- a) grado di conseguimento degli obiettivi strategici assegnati alla struttura sulla quale insiste l'incarico di direzione. Gli obiettivi strategici verranno individuati ed approvati attraverso gli strumenti di programmazione. Gli obiettivi strategici in relazione alla loro caratteristiche dovranno essere i più rilevanti, coerenti con gli indirizzi e definiti dal Consiglio Direttivo ed in numero limitato, di norma non più di tre. Gli obiettivi rilevanti oggetto di incentivazione per la performance individuale si intendono assegnati attraverso il Piano della Performance.
- b) Grado di conseguimento degli obiettivi operativi della intera direzione. In questo caso si considera l'azione di coordinamento generale del dirigente e di conseguenza si reputa che gli obiettivi della direzione debbano essere raggiunti per un livello medio pari almeno al 70%. In assenza di tale perseguimento il premio economico sarà decurtato del 50%.

Gli obiettivi assegnati al Direttore dal Consiglio Direttivo presentano le seguenti caratteristiche di massima:

• sono specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali.

La ridefinizione degli obiettivi operativi in corso d'anno potrà avvenire esclusivamente nel periodo dall'1 luglio al 30 settembre, secondo la stessa procedura di approvazione indicata nel precedente capitolo II e comunicata

tempestivamente al Consiglio Direttivo; qualora sia dato seguito alla proposta, si procede al conseguente aggiornamento e revisione del Piano della Performance.

Non viene preso in considerazione il "Grado di raggiungimento obiettivi organizzativi e finanziari" in quanto, essendo i Parchi Enti strumentali della Regione Basilicata, sono soggetti a trasferimenti di budget da parte della Regione dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione. L'approvazione regionale però negli ultimi 4 anni è avvenuta con notevoli ritardi (anche ad agosto dell'anno di esercizio), con erogazione delle risorse slittata nei mesi (anche settembre dell'anno di esercizio) compromettendo di fatto il rispetto di una corretta tempistica di spesa. Ciò rende impossibile prendere in considerazione il grado di raggiungimento degli obiettivi finanziari.

Per valutare il grado di conseguimento di ciascun parametro, viene utilizzata una **scala di valutazione** che va dal valore minimo 0 (= parametro insoddisfacente) al valore massimo 10 (= parametro eccellente):

• da 0 a 4,9 obiettivo non conseguito;

• da 5 a 5,9: obiettivo *non pienamente soddisfacente,* conseguito

parzialmente con risultati inadeguati;

• da 6 a 7,9: obiettivo conseguito e soddisfacente ma che presenta

elementi qualitativi o quantitativi migliorabili;

• da 8 a 8,9: obiettivo pienamente conseguito e soddisfacente;

• da 9 a 10: obiettivo conseguito con risultati eccellenti superiori alle

aspettative.

È importante sottolineare che questa scala di valutazione pone il livello di valutazione "6-7,9" quale livello di piena soddisfazione dei risultati ottenuti a fronte degli obiettivi assegnati a inizio anno. La fascia di punteggio massima da 9 a 10 viene attribuita nei casi in cui il target fissato nel piano della performance sia significativamente superato sotto l'aspetto quantitativo o qualitativo a seconda della natura e della definizione dell'obiettivo e del relativo target.

La valutazione individuale della performance operativa del Direttore è ottenuta come "media aritmetica ponderata" dei punteggi finali attribuiti a ciascuna area di risultato.

Valutazione individuale della performance di ruolo (Y%)

La valutazione dei comportamenti organizzativi considera l'operato del soggetto in relazione agli "obiettivi di ruolo" descritti nell'apposito documento di valutazione.

Gli obiettivi di ruolo:

- identificano comportamenti organizzativi attesi nel ruolo di dirigente generale;
- sono descritti attraverso un titolo sintetico ed una descrizione del loro significato.

Nell'ambito dei criteri regolativi della valutazione della performance di ruolo si tiene conto delle prescrizioni normative di obblighi (vedi Allegato B), dal cui mancato adempimento conseguono effetti sulla stessa e/o sull'attribuzione della retribuzione di risultato.

Per valutare il conseguimento degli obiettivi di ruolo si utilizzerà la seguente scala continua di giudizi sintetici:

• da 0 a 3,9: incoerenti, richiesto miglioramento significativo;

• da 4 a 5,9: coerenti, ma in modo incostante, richiesto

miglioramento;

• da 6 a 7,49: generalmente coerenti, con margini di miglioramento;

• da 7,5 a 8,9: sempre coerenti;

• da 9 a 10: sempre coerenti, ad un livello di eccellenza.

La valutazione individuale della performance di ruolo è ottenuta come "media aritmetica ponderata" dei punteggi finali attribuiti a ciascun comportamento organizzativo.

Valutazione complessiva della performance individuale

Il punteggio di valutazione complessiva della performance individuale è ottenuta come media aritmetica ponderata dei punteggi sulla performance operativa e sulla performance di ruolo.

La valutazione si conclude con l'attribuzione del punteggio e la collocazione in quattro distinte fasce di merito:

- A: fascia di eccellenza (9/10)

- B: fascia alta (7/8,9)

- C: fascia media (6/6,9)

- D: fascia bassa (4/5,9)

Il punteggio totale inferiore a 4 dà luogo alla valutazione negativa e di conseguenza non si potrà percepire alcuna premialità, né relativa alla performance organizzativa, né a quella individuale.

Il collegamento tra valutazione conseguita e trattamenti economici correlati alla performance individuale in termini di risorse economiche destinate, è definito in sede di contrattazione integrativa.

La pubblicazione dei risultati della valutazione, oltre quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza, può essere effettuata solo dagli organi di indirizzo politico.

3. Valutazione del personale del comparto non titolare di posizione organizzativa

Questo tipo di valutazione coinvolge:

- il Direttore, nel ruolo di soggetto cui spetta la definizione dei pesi da attribuire ai criteri di valutazione della performance individuale e di valutatore;
- il collaboratore nel ruolo di valutato.

3.1 Descrizione del sistema

Valutazione individuale della performance operativa (X%)

Questo tipo di valutazione scaturisce dal grado di conseguimento degli obiettivi operativi assegnati a ciascun dipendente. Al dipendente sono assegnati obiettivi individuali, definiti all'interno degli obiettivi di competenza dell'Ufficio di

appartenenza o, anche, individuati nell'ambito di aree di lavoro le cui attività presentino carattere trasversale in seno all'organizzazione. Per le caratteristiche del lavoro svolto gli obiettivi potranno anche essere rappresentati come attività da svolgere purché la loro definizione consenta una valutazione di fine periodo precisa e oggettiva.

Alcuni obiettivi possono, altresì, essere assegnati collettivamente ad un gruppo di dipendenti, in tal caso la valutazione riguarda lo svolgimento dei compiti attribuiti.

In ogni caso gli obiettivi assegnati presentano le seguenti caratteristiche:

- sono relativamente poco numerosi;
- sono misurabili o, quanto meno, formulati in modo tale da consentire a fine periodo - di stabilire, con precisione ed oggettività, il loro livello di conseguimento;
- sono coerenti con i compiti del valutato.

Per valutare il grado di conseguimento di ciascun obiettivo assegnato, viene utilizzata una **scala di valutazione** che va dal valore minimo 0 (= obiettivo non conseguito) al valore massimo 10 (= obiettivo raggiunto oltre le aspettative):

•	da 0 a 4,9	obiettivo non conseguito;			
•	da 5 a 5,9:	obiettivo <i>non pienamente soddisfacente,</i> conseguito parzialmente con risultati inadeguati;			
•	da 6 a 7,9:	obiettivo conseguito e soddisfacente ma che presenta elementi qualitativi o quantitativi migliorabili;			
•	da 8 a 8,9:	obiettivo pienamente conseguito e soddisfacente;			
•	da 9 a 10:	obiettivo conseguito con risultati eccellenti superiori alle aspettative.			

È importante sottolineare che questa scala di valutazione pone il livello di valutazione "6-7,9" quale livello di piena soddisfazione dei risultati ottenuti a fronte degli obiettivi assegnati a inizio anno. La fascia di punteggio massima da 9 a 10 viene attribuita nei casi in cui il target fissato nel piano della performance sia significativamente superato sotto l'aspetto quantitativo o qualitativo a seconda della natura e della definizione dell'obiettivo e del relativo target.

A tale scopo la valutazione dell'eccellenza dovrà essere corredata da una motivazione scritta oltre che dalla assegnazione di un punteggio.

Valutazione individuale della performance di ruolo (Y%)

La valutazione dei comportamenti organizzativi considera l'operato del dipendente in relazione agli "obiettivi di ruolo" descritti nell'apposito documento di valutazione.

Gli obiettivi di ruolo, differenziati in base alle categorie di appartenenza:

- identificano comportamenti organizzativi attesi nei diversi ruoli organizzativi;
- sono descritti attraverso un titolo sintetico ed una descrizione del loro significato.

Per valutare la performance di ruolo, si utilizzerà, per ciascun comportamento organizzativo, la seguente scala continua di giudizi sintetici:

• da 0 a 3,9: incoerenti, richiesto miglioramento significativo;

• da 4 a 5,9: coerenti, ma in modo incostante, richiesto

miglioramento;

• da 6 a 7,49: generalmente coerenti, con margini di miglioramento;

• da 7,5 a 8,9: sempre coerenti;

• da 9 a 10: sempre coerenti, ad un livello di eccellenza.

La valutazione individuale della performance di ruolo è ottenuta come "media aritmetica ponderata" dei punteggi finali attribuiti a ciascun comportamento organizzativo.

Valutazione complessiva della performance individuale

Il punteggio di valutazione complessiva della performance individuale è ottenuta come media aritmetica ponderata dei punteggi sulla performance operativa e sulla performance di ruolo.

La valutazione si conclude con l'attribuzione del punteggio e la collocazione in quattro distinte fasce di merito:

- A: fascia di eccellenza (9/10)

- B: fascia alta (7,5/8,9)

- C: fascia media (6/7,49)

- D: fascia bassa (4/5,9)

Il punteggio totale inferiore a 4 dà luogo alla valutazione negativa e di conseguenza non si potrà percepire alcuna premialità, né relativa alla performance organizzativa, né a quella individuale.

Il collegamento tra valutazione conseguita e trattamenti economici correlati alla performance individuale è definito, in termini di risorse economiche complessive da inserire nel fondo, in sede di contrattazione integrativa.

La pubblicazione dei risultati della valutazione, oltre quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza, può essere effettuata solo dagli organi di indirizzo politico.

4. Procedura di valutazione e di conciliazione

La procedura di valutazione avviene attraverso le seguenti fasi:

a) La procedura di valutazione delle performance organizzativa e individuali si avvia con la rendicontazione del grado di raggiungimento degli obiettivi inseriti nei documenti di programmazione ed assegnati al personale, effettuata dall'Ufficio interno all'amministrazione all'uopo dedicato. La rendicontazione è trasmessa al Direttore il quale dà avvio alla fase di prevalutazione. La rendicontazione identifica la valutazione del grado di

- raggiungimento della performance organizzativa e costituisce la base per la valutazione delle performance individuali.
- b) Il direttore, una volta ricevuto il report dell'ufficio a ciò preposto procede a fare una prevalutazione delle performance individuali dei dipendenti da valutare.
- c) Successivamente il Direttore comunicherà ai valutati l'esito della valutazione, con apposito colloquio di valutazione secondo modalità ritenute organizzativamente più utili ed efficaci a seconda delle condizioni organizzative.
- d) A seguito della comunicazione, il valutato può inviare proprie **controdeduzioni** al valutatore entro cinque giorni dalla formalizzazione della valutazione. A seguito delle controdeduzioni, il valutato deve essere sentito dal valutatore, che può confermare o riformulare la valutazione.
- e) In caso di valutazione negativa, il valutato può inviare proprie controdeduzioni all'AUTORITÀ PER LA VALUTAZIONE E IL MERITO O.I.V. che, sentite le parti, verificherà che la valutazione abbia seguito la corretta applicazione del metodo di valutazione e non sia illogica rispetto a dati fattuali.

Il collaboratore può anche farsi assistere da persona, sia esso legale o rappresentante di un'organizzazione sindacale, di sua fiducia.

5. Aspetti particolari nelle procedure valutative

L'arco temporale della valutazione coincide, per tutto il personale, con l'anno solare (1/1-31/12). Requisito necessario per essere valutati è lo svolgimento di almeno tre mesi di lavoro effettivo durante l'anno di riferimento.

Come disposto dall'art. 5, comma 11ter del D.L. n. 95/2012, conv. dalla L. n. 135/2012, ai fini della valutazione non vengono considerati i periodi di congedo per maternità, paternità e parentale, per gravi patologie e le altre situazioni previste dalla normativa nazionale nel qual caso la valutazione riguarda il periodo di servizio prestato, purché non inferiore ai tre mesi. La valutazione deve tenere conto dell'incidenza del periodo di assenza in relazione all'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

In caso di spostamento, durante l'anno, di un dipendente da un ufficio all'altro, diretto da un diverso responsabile, il procedimento compete al dirigente di ultima assegnazione, il quale potrà chiedere elementi di valutazione al dirigente dell'ufficio presso cui il valutato ha prestato servizio precedentemente, o, in assenza, al dirigente generale del dipartimento di provenienza.

ALLEGATI

Obblighi di legge incidenti sulla valutazione della performance del Direttore (Allegato A)

	OBBLIGO	PRESCRIZIONE NORMATIVA	FONTE
1.	Emanazione del provvedimento amministrativo entro i termini massimi previsti	La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale , nonché' di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.	L. 241/1990 Art. 2 comma 9
2.	Esercizio dell'azione disciplinare	Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione.	D.Lgs. 165/2001 Art. 55 sexies comma 3
3.	Attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)	1-bis. () le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente Codice. 1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente Codice è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.	D.Lgs. 82/2005 Art. 12 commi 1 bis e 1 ter
4.	Pubblicazione dati ed informazioni, accesso civico	1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.	D.Lgs. 33/2013 Art. 46 comma 1
5.	Trasparenza	1. L'Autorità per la Valutazione e il Merito - O.I.V. verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'AUTORITÀ PER LA VALUTAZIONE E IL MERITO - O.I.V., utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. (1)	D.Lgs. 33/2013 Art. 44 comma 1
6.	Adozione del Piano della Performance.	5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati	D.Lgs. 150/2009 Art. 10 comma 5
7.	Rilascio certificazioni delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti mediante piattaforma elettronica	5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici alle disposizioni di cui al precedente comma rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.	D.L. 35/2013 convertito dalla L. 34/2013 Art. 7 comma 5

Modelli schede di valutazione

Performance Organizzativa (Direzione e Comparto)

	Nominativo						
logo PARCO Categoria				Matricola			
Dipartimento							
	Ufficio						
Anno							
	F	PERFORMANCE OF	RGANIZZATIVA	A			
	Parametr	o 1 - Grado raggiungi	mento obiettivi	strategici			
% di Descrizione obiettivo ob strategico (a)			Peso dell'Ob attribuito dall'ufficio (b)	Punteggio (a)x(b)	Totale punteggio del parametro di valutazione		Peso del parametro di valutazione
					Σ dei Punteggi		X%
Valutazione grado obiettivi s		Totale punteggio d	lel parametro /10				
		metro 2 - Indicatori " ore es.: tasso assentei			ti, ecc	.)	
	Scala di valutazione (da 0 a 10) 0 = insufficiente - 10 = eccellente				Peso del parametro di valutazione		
							Y %
Valutazione ind organiz		Media aritmetica valuta	•				
Valutazione complessiva Media aritmetica ponderata delle valutazioni dei parametri Fascia di merito							

Scheda Direttore

	Nominativo			
LOGO PARCO	Categoria		Matricola	
LOGOTARCO			Matricola	
	Dipartimento			
	Ufficio			
	Anno			
	Ailio			
	PERFORMANCE I	NDIVIDUALE		
	Performance opera			
	Parametro a) - Grado raggiungimento (max 3 individuati nel Pi			
Descri	Peso Parametro	Scala di valutazione	Giudizio sintetico	
		Xa%		
	Parametro b) - Grado conseguimento o (risultato minimo 70%, altrimenti d			
Gra	do raggiungimento % obiettivi		Decurtazione	premio finale del 50%
				SI/NO
Valutazione p	erformance operativa	Media aritmetica po aritmetiche semplic ciascun p	i delle valutazioni di	
	Performance di ru	nlo - Peso V%		
	Comportamenti organizzativi in rela	zione agli "obiett		
Driver di valutazione dei comportamenti	Fattori di valutazione dei comportamenti	Peso	Valutazione (da 0 a 10) 0 = insufficiente 10 = eccellente	Motivazione sintetica
Capacità di comunicazione interna ed esterna	Diffusione della comunicazione Tempestività della comunicazione Chiarezza della comunicazione	15%	10 - eccenente	
Capacità di gestione della Struttura	Funzionalità del processi organizzativi interni e organizzazione del lavoro - Condivisione delle informazioni - Capacità di governo, controllo e motivazione del personale - Capacità di delega	25%		
Valutazione del personale	Grado di differenziazione delle valutazioni Correttezza metodologica del processo valutativo	15%		
Leadership e capacità di collaborazione	- Capacità di utilizzare la leva formativa per favorire il percorso di sviluppo professionale dei collaboratori	20%		
Leadership e capacità di collaborazione	- Capacità decisionale in relazione alle informazioni possedute e in relazione al confronto con le strutture interne - Capacità propositiva e di collaborazione con le Strutture/Direzioni	25%		
		Modia a situa si	ponderata delle	
Valutazione _l	performance di ruolo	valute	-	
Valutazione complessiva	Media aritmetica ponderata delle valutazioni di ciascuna performance	Fascia d	i merito	
Ossamustiani del Velutet				
Osservazioni del Valutatore:				
Osservazioni del Valutato:				
Data	Firma Valutato		Firm	na Valutatoro

Scheda personale di comparto

	Nominativo			
LOGO PARCO	Categoria		Matricola	
	Dipartimento			
	Ufficio			
	Anna			
	Anno			
	PERFORMANCE I	NDIVIDUALE		
	Performance opera	ativa - Peso X%		
	Grado raggiungimento obie	ttivi/attività asse	gnati	
Descri	zione obiettivo	Scala di v	alutazione	Giudizio sintetico
		Media aritmi	etica semplice	
Valutazione p	erformance operativa		lutazioni	
	Performance di ru	ıolo - Peso Y%		
	Comportamenti organizzativi in rela	azione agli "obiet	tivi di ruolo"	
			Valutazione	
Driver di valutazione dei	Fattori di valutazione dei	Peso punti	(da 0 a 10)	Motivazione sintetica
comportamenti	comportamenti		0 = insufficiente 10 = eccellente	
Competenze tecnico gestionali		25%	10 - eccenence	
Orientamento al servizio		15%		
presenza sul lavoro		20%		
orientamento al cambiamento		15%		
autonomia		25%		
Valutazione _l	performance di ruolo		a ponderata delle azioni	
		Valut	uzioiii	
Valutazione	Media aritmetica ponderata delle			
complessiva	valutazioni di ciascuna performance	Fascia c	li merito	
Complessiva				
Osservazioni del Valutatore:				
Osservazioni del Valutato:		<u> </u>		
<u>Data</u>	<u>Firma Valutato</u>	!	Firm	na Valutatore